

**Allegato 2**

**CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO  
PER**

**L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA  
COMUNITARIA DI:**

**“REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI RILEVAZIONE PRECOCE  
E STANDARDIZZATA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO”**

In attivazione del PO FSE 2014-2020:

“LE NUOVE FRONTIERE DEL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE. RIMUOVERE LE DIFFICOLTÀ D’APPRENDIMENTO, FAVORIRE UNA SCUOLA INCLUSIVA E PREPARARE I CITTADINI RESPONSABILI E ATTIVI DEL FUTURO - Fase 2 (CUP C69E18000140001 – codice progetto 2015\_3\_1011\_IP.01)”

## INDICE

Art. 1 – Oggetto dell'appalto.....	
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività .....	
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore .....	
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante .....	
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi .....	
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto .....	
Art. 7 – Durata del contratto .....	
Art. 8 – Importo del contratto.....	
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto.....	
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto .....	
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità .....	
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso .....	
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto .....	
Art. 15 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore.....	
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto .....	
Art. 17 – Subappalto .....	
Art. 18 – Tutela dei lavoratori.....	
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto .....	
Art. 20 – Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto.....	
Art. 21 – Sicurezza .....	
Art. 22 – Elezione di domicilio dell'appaltatore.....	
Art. 23 – Proprietà dei prodotti .....	
Art. 24 – Riservatezza e tutela della Privacy .....	
Art. 25 – Garanzia definitiva .....	
Art. 26 – Obblighi assicurativi.....	
Art. 27 – Penali .....	
Art. 28 – Risoluzione del contratto.....	
Art. 29 – Recesso .....	
Art. 30 – Definizione delle controversie .....	
Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	
Art. 32 – Obblighi in materia di legalità .....	
Art. 33 – Spese contrattuali.....	
Art. 34 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.....	
Art. 35 – Disposizioni anticorruzione.....	
Art. 36 – Norma di chiusura .....	

## **PREMESSA**

L'educazione e l'istruzione sono diritti fondamentali della persona e presupposti indispensabili per la realizzazione individuale e comunitaria di ciascuno. Essi rappresentano lo strumento prioritario per superare l'ineguaglianza sostanziale e assicurare l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione.

La scuola è il luogo dove il diritto all'educazione e all'istruzione diventa dovere e responsabilità per la cittadinanza attiva. La scuola del terzo Millennio tiene conto di due dimensioni equamente importanti: da una parte, la cura e il dovere di riconoscere l'unicità delle persone e rispettarne la specificità dei talenti e dei bisogni e, dall'altra, la capacità di progettare percorsi educativi e di istruzione personalizzati nell'ambito del contesto classe, in un delicato equilibrio fra persona e gruppo, in una dinamica che si arricchisce dei rapporti reciproci e della capacità di convivenza e rispetto civile.

In tale ottica diventa fondamentale agire in favore degli studenti più fragili, al fine di garantire una proposta di educazione e di istruzione di qualità per tutti, in cui ciascuno possa riconoscere e valorizzare le proprie inclinazioni, potenzialità ed interessi, superando le difficoltà e i limiti che si frappongono alla sua crescita come persona e come cittadino.

Per questi motivi, con DGP n. 1760 di data 28 settembre 2018 è stata affidata l'operazione progettuale denominata "LE NUOVE FRONTIERE DEL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE. RIMUOVERE LE DIFFICOLTÀ D'APPRENDIMENTO, FAVORIRE UNA SCUOLA INCLUSIVA E PREPARARE I CITTADINI RESPONSABILI E ATTIVI DEL FUTURO - Fase 2 (CUP C69E18000140001 - codice progetto 2015\_3\_1011\_IP.01)", nell'ambito del quale si inserisce il presente servizio.

L'implementazione di strumenti innovativi per la rilevazione standardizzata e precoce dei livelli di apprendimento è finanziata con il concorso del Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Trento, così come previsto nel PO FSE 2014-2020.

## **Art. 1 – Oggetto dell'appalto**

Il servizio è finalizzato a sostenere l'Amministrazione appaltante - IPRASE - relativamente all'implementazione di strumenti innovativi per la rilevazione standardizzata e precoce dei livelli di apprendimento, in attuazione del PO FSE 2014-2020 *"Le nuove frontiere del diritto all'istruzione. Rimuovere le difficoltà d'apprendimento, favorire una scuola inclusiva e preparare i cittadini responsabili e attivi del futuro - fase 2"* (CUP C69E18000140001 - codice progetto 2015\_3\_1011\_IP.01).

Il servizio richiesto, quale oggetto dell'appalto, è il seguente: implementazione, negli anni scolastici 2018-19, 2019-20 e 2020-21 di uno strumento innovativo per la rilevazione standardizzata e precoce dei livelli di apprendimento nell'ambito della letto-scrittura e del numero-calcolo.

## **Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività**

A) Il servizio richiesto prevede la realizzazione delle seguenti linee d'azione:

- messa a disposizione e sperimentazione di uno strumento, basato su un approccio standardizzato, finalizzato a favorire l'individuazione precoce dei livelli di apprendimento di almeno 1500 alunni di scuola primaria di almeno cinquanta Istituti Comprensivi o Scuole Primarie Paritarie di tutta la Provincia Autonoma di Trento, sia nell'ambito della letto-scrittura che del numero-calcolo;
- implementazione di materiali volti al recupero e potenziamento delle abilità carenti, selezionati al fine di mirarli sulle specifiche esigenze del singolo gruppo classe, in base all'analisi dei punti di forza o di debolezza emersi dalla valutazione delle prestazioni indagate;
- informazione e sensibilizzazione dei docenti e referenti scolastici degli Istituti Comprensivi e delle Scuole Primarie Paritarie della PAT sull'importanza che le iniziative di valutazione precoce delle abilità di apprendimento e i conseguenti interventi didattici di recupero e potenziamento siano strutturati seguendo rigorose procedure e parametri scientifici di riferimento, basati sulle principali classificazioni e sulle più accreditate Linee guida condivise dalla comunità scientifica a livello nazionale e internazionale;
- sensibilizzazione e qualificazione degli insegnanti coinvolti attivamente nella rilevazione standardizzata e precoce dei livelli di apprendimento, con particolare focalizzazione sulle attività di recupero/potenziamento mirate, tempestive e personalizzate, centrate sulla valorizzazione delle potenzialità e sullo sviluppo di abilità;
- supporto nella valutazione esperta di materiali, esperienze e pratiche messe in atto dalle scuole o da soggetti di provata credibilità scientifica nell'ambito della rilevazione precoce dei livelli di apprendimento, ai fini dello sviluppo e disseminazione di materiali e competenze che consentano agli insegnanti di divenire sempre più qualificati e autonomi, superando la delega a esperti e figure preposte.

Per l'espletamento di tutte le attività di rilevazione standardizzata e precoce dei livelli di apprendimento, dovrà essere rispettata la normativa dettata dal Regolamento Europeo UE/2016/679 (Riservatezza e tutela della privacy) che stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

**B) Risorse professionali per l'espletamento del servizio.**

Per l'espletamento delle varie attività e servizi richiesti nel presente articolo, l'offerente dovrà servirsi di un gruppo di lavoro composto da personale qualificato.

Nella proposta tecnica presentata, l'offerente dovrà indicare la composizione di tale gruppo di lavoro, inteso come risorse professionali, che metterà a disposizione in qualità di esperti, addetti tecnici e segreteria operativa.

Il gruppo di lavoro dovrà essere adeguatamente dimensionato ed avere le competenze professionali per poter erogare le attività e i servizi richiesti.

L'offerente dovrà prevedere la figura di un unico coordinatore generale di progetto con compiti di direzione, coordinamento, indirizzo e presidio generale delle operazioni di cui trattasi, con esperienza professionale in attività di Project Management.

Viene richiesto per ciascuna risorsa professionale individuata il curriculum vitae che dovrà essere redatto utilizzando il formato euro pass, composto da un massimo di 10 facciate in formato A4. I curricula vitae dovranno essere firmati dal diretto interessato in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio nelle forme di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva corredata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante se diverso dall'intestatario del curriculum). I curricula non sottoscritti in originale non saranno tenuti in considerazione.

È necessario che i curricula vitae riportino in calce la liberatoria sulla privacy firmata (ad es. "Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo UE/2016/679 ai fini dell'espletamento delle attività previste dall'appalto"); in caso contrario dovranno essere regolarizzati in sede di eventuale sottoscrizione del contratto.

Per le attività e i servizi richiesti i costi dovranno essere commisurati in giornate uomo di otto ore lavorative, indicando il numero delle risorse umane messe a disposizione, la loro competenza con riferimento alle professionalità richieste, nonché i rispettivi impegni di lavoro in termini temporali. Il costo orario unitario dovrà essere conforme alle tariffe previste dal Fondo Sociale Europeo, "Criteri e modalità per l'attuazione del programma operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" ai sensi dell'art. 10 del Regolamento d'esecuzione dell'art. 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 e ss.mm., quindi non superiore ai 100 euro al netto di IVA.

Iprase si riserva in qualunque momento, nel periodo di durata contrattuale, di segnalare disfunzioni in modo che l'azienda possa provvedere ad un'eventuale integrazione/sostituzione delle figure professionali coinvolte nel processo di realizzazione del servizio richiesto.

**C) Budget previsto**

L'Amministrazione appaltante per l'espletamento dei servizi richiesti intende mettere a disposizione un budget di Euro 190.000,00 (oltre all'IVA nella misura di legge) per il periodo della durata dell'appalto così articolato.

Anno	Prezzo base d'asta - Euro
2019	65.000,00
2020	65.000,00
2021	60.000,00

L'attività connessa all'esecuzione dell'appalto verrà esperita in assenza di quella del committente e pertanto la stazione appaltante non ha provveduto alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. DUVRI), di cui al comma 3 dell'art. 26, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in quanto non esistono rischi di interferenza. I costi per la sicurezza sono pari a zero.

### **Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore**

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. In particolare, l'appaltatore è tenuto a partecipare a tutte le riunioni periodiche richieste dal committente e a rendicontare in queste sedi sullo stato di avanzamento dei lavori secondo quanto previsto dall'articolo precedente.
5. L'appaltatore è inoltre tenuto a nominare un coordinatore generale di progetto, garantendo la piena disponibilità dello stesso durante tutto il periodo del contratto.
6. L'appaltatore dovrà tener conto della possibilità di variazione dei temi proposti in relazione all'emergere di argomenti nuovi o per i quali, in accordo con il committente, si rilevi una priorità rispetto a quelli previsti.
7. L'appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione ad IPRASE di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.
8. L'appaltatore si obbliga a comunicare preventivamente ad IPRASE eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro coinvolto nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente tali variazioni ed i nominativi delle nuove risorse professionali individuate. Le variazioni sono autorizzate da IPRASE sulla base dei curricula vitae trasmessi a tal fine dall'appaltatore. I nuovi componenti del gruppo di lavoro devono possedere requisiti equivalenti a quelli posseduti dalle corrispondenti figure professionali indicate in sede di offerta tecnica.

### **Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante**

1. La stazione appaltante provvede a:
  - individuare i referenti interni ad Iprase, definire la programmazione delle attività previste all'interno del Capitolato ed individuarne le priorità di esecuzione;
  - verificare puntualmente l'esecuzione di quanto previsto ai precedenti articoli.

### **Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi**

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";
- b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";
- c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
- d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- f) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- g) la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- h) le norme del codice civile;
- i) la delibera della Giunta provinciale n. 1690 del 6 ottobre 2015 che approva "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Ob. 2 Fondo Sociale Europeo 2014-2020" (ai sensi dell'art. 10 del "Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale" di cui al decreto del Presidente della Provincia n. 12-26/Leg. Del 14/09/2015);
- j) la determinazione n. 182 del 20 novembre 2015 adottata dal Servizio Europa con oggetto "Approvazione delle "Linee Guida" relative alle operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo affidate in gestione ad altre strutture provinciali (anche con delega in house) o ad enti funzionali della Provincia autonoma di Trento.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

#### **Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto**

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
  - a.1) il capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa e parte tecnica);
  - a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore (relazione tecnica);
  - a.3) l'offerta economica dell'appaltatore;
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 7 – Durata del contratto**

1. Il servizio ha inizio dalla data del verbale di consegna del servizio e si concluderà al 31 ottobre 2021.

#### **Art. 8 – Importo del contratto**

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

#### **Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto**

1. Il Rappresentante Legale di IPRASE, Dott. Luciano Covi, è direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione dello stesso.

#### **Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto**

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto**

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.



#### **Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità**

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

#### **Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso**

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore, fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore, in quote trimestrali sulla base degli stati di avanzamento delle attività svolte.
2. I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
5. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 15, comma 2. Il mancato rispetto di tali condizioni sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

#### **Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto**

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

#### **Art. 15 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore**

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

#### **Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.
4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o

scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

### **Art. 17 – Subappalto**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore, in occasione dello stato di avanzamento di cui al precedente art. 13.
4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

#### **Art. 18 – Tutela dei lavoratori**

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.

#### **Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto**

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
2. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

#### **Art. 20 – Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto**

1. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall'art. 32, comma 2, della legge provinciale n. 2/2016, che richiama l'art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, esclusivamente qualora nulla sia previsto in materia dal CCNL applicato dall'appaltatore in caso di cambio di gestione dell'appalto, si stabilisce per l'appaltatore l'obbligo di verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, sia esso dipendente o socio-lavoratore, in un esame congiunto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nell'appalto.
2. A tale proposito l'appaltatore e le suddette organizzazioni sindacali hanno l'obbligo di incontrarsi preventivamente all'inizio delle attività del nuovo appalto. Entro 2 (due) settimane dall'incontro sopraindicato, in caso di consenso delle parti sulle condizioni di passaggio della gestione, le stesse sottoscriveranno un verbale di accordo che verrà inviato alla stazione appaltante. In caso di dissenso, le parti avranno cura di redigere un verbale di riunione ove, tra l'altro, l'appaltatore indicherà i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non procederà alla riassunzione del personale precedentemente impiegato nell'appalto.

### **Art. 21 – Sicurezza**

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.

### **Art. 22 – Elezione di domicilio dell'appaltatore**

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

### **Art. 23 – Proprietà dei prodotti**

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e s.m., tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.
2. L'appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

### **Art. 24 – Riservatezza e tutela della privacy**

La riservatezza di tutte le informazioni ricevute e la paternità di tutti i documenti prodotti utilizzando gli strumenti informatici (pec e firma digitale), è in capo al legale rappresentante dell'impresa o del soggetto munito di delega.

Qualora la Stazione appaltante venisse a conoscenza o avesse il fondato sospetto in base alla presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che le offerte pervengano da un unico centro decisionale, la stessa provvederà ad annullare la procedura di gara ed a comunicare il fatto alle Autorità competenti.

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è Iprase (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Il Direttore), Via Tartarotti n. 15, 38068 – Rovereto, tel. 0461.494500, fax 0461.499266 e-mail [iprase@iprase.tn.it](mailto:iprase@iprase.tn.it), pec [iprase@pec.provincia.tn.it](mailto:iprase@pec.provincia.tn.it).

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) è: Giovanni Poletto, che potrà essere contattato all'indirizzo e-mail: [dpo@studiogadler.it](mailto:dpo@studiogadler.it) (indicare, nell'oggetto: "Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE").

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

#### 1. Fonte dei dati personali

I dati personali sono stati raccolti presso INFORMATICA TRENTINA gestore della piattaforma telematica MERCURIO, e presso registri, elenchi e banche dati detenuti da amministrazioni pubbliche e presso l'Interessato.

#### 2. Categoria di dati personali (informazione fornita solo se i dati sono raccolti presso terzi)

I dati personali trattati appartengono alle seguente/i categoria/e:

- dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – dati anagrafici, certificati di regolarità fiscale e contributivi;
- dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari) casellari giudiziali, provvedimenti di condanna, annotazioni ANAC, anagrafe sanzioni amministrative.

#### 3. Finalità del trattamento

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati):

per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento e, in particolare, per:

espletare, in funzione di stazione appaltante, in modalità telematica, le procedure di gara di servizi e forniture volte all'individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l'eventuale attività pre-contenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici; l.p. 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento da parte della Provincia autonoma di Trento delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE; l.p. 19 luglio 1990, n. 23 e relativo regolamento di attuazione; l.p. 10 settembre 1993, n. 26 recante la legge provinciale sui lavori pubblici e relativo regolamento di attuazione.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

#### 4. Modalità del trattamento

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, da Preposti al trattamento (Direttore di Iprase), nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

#### 5. Processi decisionali automatizzati e profilazione

E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

#### 6. Comunicazione e diffusione dei dati (categorie di destinatari)

Informiamo che i dati saranno comunicati

a) alle seguenti categorie di destinatari:

- soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara;
- interessati al procedimento che propongono istanza di accesso;
- soggetti pubblici interpellati nell'ambito delle verifiche inerenti la procedura di

gara per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare e indicati al precedente paragrafo "Finalità del trattamento".

Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio; il rifiuto alla comunicazione dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità;

b) solo nell'eventualità in cui si verifichi la fattispecie, alle seguenti categorie di destinatari:

Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC; Procura della Repubblica competente; Guardia di Finanza; Collegio degli Ispettori, per l'adempimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare e indicati nella normativa citata al precedente paragrafo "Finalità del trattamento". Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio.

I dati personali saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione in particolare al D.lgs. n. 50 del 2016, al D.lgs. n. 33 del 2013, alla l.p. n. 4 del 2014 e alla l.p. n. 2 del 2016.

#### 7. Trasferimento extra EU

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

#### 8. Periodo di conservazione dei dati

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, in relazione al raggiungimento delle finalità del trattamento, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali, come previsto nel "massimario di scarto", è:

- illimitato per i dati diversi da quelli compresi nelle "particolari categorie";
- illimitato per i dati relativi alle condanne penali/reati, in quanto facenti parte della pratica pre e contrattuale, dalla raccolta dei dati stessi.

Il titolare conserva i dati per le finalità di archiviazione per obbligo di legge (art. 15 della L.P. 23/90) in quanto conserva nella pratica contrattuale anche gli adempimenti inerenti alle procedure selettive del contraente.

#### 9. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base alla normativa vigente Lei potrà:

chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16); se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.

#### **Art. 25 – Garanzia definitiva**

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

#### **Art. 26 – Obblighi assicurativi**

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.



## **Art. 27 – Penali**

1. In caso di ritardo nell'espletamento della prestazione e qualora non sia stata concessa dalla stazione appaltante un'eventuale proroga, verrà applicata la penale pari a 0,3 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.
2. In caso di inadempimento delle prestazioni indicate all'art. 2 si applicherà una penale massima di Euro 3.000,00.=
3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
4. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 26 del presente capitolato.
5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## **Art. 28 – Risoluzione del contratto**

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
  - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
  - b) ingiustificata sospensione del servizio;
  - c) subappalto non autorizzato;
  - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
  - e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
  - f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
  - g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 28, comma 5, del presente capitolato;

- h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
  - i) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
  - j) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - k) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
  - l) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

#### **Art. 29 – Recesso**

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 30 – Definizione delle controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

#### **Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.
3. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) N. 76850510B6 ed il codice unico progetto (CUP) C69E18000140001.

#### **Art. 32 – Obblighi in materia di legalità**

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

#### **Art. 33 – Spese contrattuali**

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

### **Art. 34 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

### **Art. 35 – Disposizioni anticorruzione**

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

### **Art. 36 – Norma di chiusura**

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.